

Prot. **35919** /T-A11 **30 MAG. 2018**


Alla Regione Abruzzo
Dipartimento politiche dello sviluppo rurale e della pesca
Ufficio programmazione faunistico-venatoria
ed ittico-sportiva
PIAZZA TORLONIA 91
67051 AVEZZANO AQ
PEC: dpd023@pec.regione.abruzzo.it
e-mail: franco.recchia@regione.abruzzo.it
marialibera.aureli@regione.abruzzo.it


Oggetto: Parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2018-2019.

Come da Vostra richiesta di cui all'oggetto, si trasmette il relativo parere.

Distinti saluti.

DIPARTIMENTO PER IL RINNOVAMENTO
LA TUTELA DELL'AMBIENTE PER LA
CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA'
Il Direttore
Dott.ssa Emi Morroni





Oggetto: Parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2018-2019.

Responsabili dell'istruttoria: : Dott. Roberto Cocchi (Tel. 051-6512230 - e-mail: roberto.cocchi@isprambiente.it), Dott. Francesco Riga (Tel. 06-5007.2644; e-mail: francesco.riga@isprambiente.it) e Dott. Alberto Sorace (tel.: 06-50072641 - e-mail: alberto.sorace@isprambiente.it)

In riferimento alla richiesta avanzata da codesta Amministrazione con nota prot. n. 116598 del 23 aprile 2018 ed avendo esaminato la proposta di calendario venatorio inviata, si comunica quanto segue.

Anzitutto si desidera evidenziare come secondo la vigente normativa nazionale le Regioni e le Province Autonome abbiano autonomia decisionale per quanto concerne la gestione faunistico-venatoria del territorio di competenza rispetto alla quale redigono ogni anno il calendario venatorio, importante strumento di programmazione faunistico-venatoria, sentito il parere di questo Istituto. Di contro le tematiche più generali attinenti la tutela ambientale e la conservazione della natura sancite, tra l'altro, dalla legge n. 157/92 e da diverse direttive, regolamenti e documenti interpretativi comunitari, rimangono di pertinenza statale. Si vedano al riguardo i pronunciamenti della Corte Costituzionale su materie di ampia valenza ambientale e conservazionistica come ad esempio l'elenco delle specie cacciabili e i tempi di caccia.

Ne consegue che nell'ambito della formulazione di un parere su un provvedimento complesso e articolato come quello in esame, lo scrivente Istituto ritenga opportuno soffermarsi in particolare sugli aspetti tecnici, procedurali e normativi attinenti gli argomenti di propria competenza.

Di seguito vengono articolate una serie di valutazioni su alcuni temi inerenti il calendario venatorio della Regione Abruzzo che, a parere di questo Istituto, non appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico e perciò meritevoli di modifica secondo le indicazioni fornite. L'espressione di un parere favorevole da parte di questo Istituto è pertanto subordinata al recepimento delle indicazioni di seguito esplicitate. Invece le questioni non trattate o commentate vanno considerate condivisibili nell'impostazione prospettata da codesta Amministrazione.

SPECIE CACCIABILI, PERIODI E MODALITÀ DI CACCIA

Uccelli

La legge 157/92, così come modificata dall'art. 42 della Legge comunitaria 2009, vieta l'esercizio venatorio durante il periodo di nidificazione e le fasi di riproduzione e dipendenza degli uccelli, nonché durante il ritorno al luogo di nidificazione (art. 18, comma 1bis), coerentemente con il dettato della Direttiva 2009/147/CE.

Al fine di fornire indicazioni circa i periodi cacciabili per le singole specie, nonché le modalità del prelievo nel corso della stagione venatoria ed i limiti di carniere, coerenti con



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

quanto richiesto dalla Commissione Europea, ISPRA nel 2010 ha provveduto a trasmettere alle Amministrazioni Regionali (con nota prot. n. 25495) il documento *"Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42"*, che si allega alla presente. Tale documento è stato redatto sulla base delle informazioni scientifiche direttamente raccolte dall'Istituto e di quelle disponibili in letteratura, seguendo i criteri generali di tutela della fauna richiamati dal quadro normativo vigente (legislazione nazionale e direttive comunitarie) ed adottando un doveroso principio di precauzione che subordina l'attività venatoria e l'ammontare dei carnieri allo stato di conservazione delle specie faunistiche che rappresentano risorse rinnovabili ma non inesauribili per l'intera collettività (legge n. 157/92, art. 1). Va peraltro considerato che lo stato di conservazione SPEC riportato nelle tabelle allegate alla sopramenzionata Guida può risultare, per alcuni taxa, diverso da quello attuale aggiornato in conseguenza delle modifiche intervenute nel frattempo (si veda Birdlife International (2017) *European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibility*).

Inoltre, per la definizione dello stato di conservazione e dei periodi di caccia alle specie si è tenuto conto delle indicazioni contenute nella *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"* e nel documento *"Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU"* (2001), ufficialmente adottato dalla Commissione Europea, in cui vengono definiti i periodi di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale per ciascuna specie cacciabile in ognuno dei Paesi membri.

Inoltre si sono considerate le valutazioni relative alla data di inizio della migrazione prenuziale di Tordo bottaccio e Cesena di cui alla nota ISPRA prot. 12006 del 13.03.2017, che si allega al presente parere.

Alla luce dei dati e delle considerazioni di cui ai riferimenti sopra indicati, si evidenzia quanto segue.

Apertura della caccia prima dell' 1 ottobre

In merito alla prevista apertura della caccia alla terza domenica di settembre (16 settembre 2018) per le specie **Quaglia, Fagiano, Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello e Colombaccio** questo Istituto ritiene idonea un'apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche al 1° ottobre. Ciò ha la finalità di favorire un più completo sviluppo degli ultimi nati per diverse specie sottoposte a prelievo venatorio, di evitare il rischio di confusione con altre specie non cacciabili e di ridurre il disturbo generato dalla presenza di un numero elevato di cacciatori sul territorio in una fase ancora delicata del ciclo biologico per diverse specie non sottoposte a prelievo venatorio. Inoltre in tal modo si favorirebbe un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria.

Nulla osta all'apertura della caccia al 16 settembre a **Merlo, Tortora, Ghiandaia, Gazza e Cornacchia grigia**. Per queste specie va tuttavia previsto il prelievo esclusivamente nella forma dell'appostamento durante tutto il mese di settembre.

Per quanto riguarda la **Tortora** si evidenzia che questa specie è indicata nelle valutazioni europee sopra richiamate come in precario stato di conservazione (SPEC 1). Nelle more del completamento del piano d'azione europeo sulla specie [Fisher, Ashpole, Scallan, Carboneras, e Proud (compilers). 2018 - *International Single Species Action Plan for the conservation of the European Turtle-dove Streptopelia turtur* (2018 to 2028). European Commission Technical

Report xxx-2018], che potrà fornire indicazioni più dettagliate circa le misure di conservazione da adottare, e della definizione di un piano nazionale di gestione della specie in corso di predisposizione da parte di ISPRA e che si prevede di completare entro settembre del corrente anno, questo Istituto ritiene accettabile prevedere un prelievo della specie anche per la stagione venatoria in esame.

Tempi di chiusura della caccia

L'inizio della migrazione pre-nuziale della **Beccaccia**, indicata nel documento "Key Concepts", corrisponde alla II decade di gennaio. Tenuto conto della forte pressione venatoria a cui è sottoposta la specie, ma soprattutto in considerazione della maggiore vulnerabilità che contraddistingue la Beccaccia nella seconda metà dell'inverno in presenza di avverse condizioni climatiche, ISPRA ritiene idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie, coerentemente con le prescrizioni in materia derivanti dalla Direttiva 2009/147/CE, la chiusura della caccia al 31 dicembre. L'estensione del periodo cacciabile sino al 10 gennaio, periodo di inizio migrazione pre-nuziale secondo il documento "Key Concepts", va subordinata ad una corretta gestione della specie basata su principi di sostenibilità e quindi una pianificazione del prelievo a partire dall'analisi dei dati dei capi abbattuti e dal monitoraggio della specie durante la fase di svernamento e di migrazione pre-nuziale, attraverso l'impiego di personale qualificato, come previsto al capo D) del calendario regionale.

Per il **Colombaccio** dal 1° gennaio dovrebbe essere previsto il prelievo in forma esclusiva d'appostamento.

Specie cacciabili e carnieri massimi consentiti

La popolazione di **Pavoncella** sta diminuendo a un tasso abbastanza rapido e la specie è classificata come quasi minacciata nella *Global Red List*. La caccia non viene considerata un fattore di minaccia principale per questo limicolo (<http://www.iucnredlist.org/details/22693949/0>). Inoltre, *Birdlife International* non inserisce l'Italia tra le nazioni che hanno una particolare responsabilità per la conservazione della specie (BirdLife International, 2017). Tuttavia, le azioni di conservazione indicate per la specie includono anche la riduzione della pressione venatoria e la raccolta di affidabili stative sui carnieri. Stante tale situazione lo scrivente Istituto non ritiene si renda necessaria al momento l'adozione di misure più restrittive sulla caccia alla Pavoncella anche in considerazione del fatto che il trend della popolazione svernante in Italia, che in passato era di aumento consistente (+7,7% all'anno), nell'ultimo decennio indica ancora un moderato incremento (+2,1%) e lo stesso si rileva sul lungo periodo (+5,1%) (Zenatello *et al.* 2014). Tuttavia si invita codesta Amministrazione ad attivare da subito un attento monitoraggio degli abbattimenti di Pavoncella al fine di programmare una corretta gestione venatoria della specie.

In data 15 febbraio 2018 è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni lo schema del "Piano di gestione nazionale per l'**Allodola**" reperibile sul sito <http://www.regioni.it/ambiente-energia/2018/02/19/conferenza-stato-regioni-del-15-02-2018-accordo-sullo-schema-del-piano-di-gestione-nazionale-per-lallodola-551043/>. Si invita pertanto codesta Amministrazione ad adottare le misure previste in tale piano. Inoltre, al fine di ridurre l'impatto venatorio sulla specie, si ritiene opportuno che venga limitato il rilascio dei permessi giornalieri a cacciatori di altre Regioni (ex art 16 bis della LR 10/1998) al Piano delle 5 Miglia (ATC Sulmona), area

particolarmente importante per l'Allodola e per altre specie tutelate come la Tottavilla ed il Calandro.

Questa misura dovrebbe essere presa anche per tutti i distretti di gestione della **Coturnice**; si ricorda, infatti, che a causa del decremento osservato nelle popolazioni europee, questa specie viene attualmente classificata come SPEC 1 (cfr. Staneva e Burfield, 2017) e che la Conferenza Stato-Regioni ha approvato lo schema del piano di gestione (<http://www.regioni.it/ambiente-energia/2018/02/19/conferenza-stato-regioni-del-15-02-2018-accordo-sullo-schema-del-piano-di-gestione-nazionale-per-la-coturnice-551042/>).

Mammiferi

Lepre

Per un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria e un minor disturbo diffuso per la fauna selvatica, questo Istituto ritiene opportuno prevedere un'unica data di apertura della caccia in forma vagante al 1° ottobre per tutte le specie, quindi anche per i Lagomorfi. Ciò consentirebbe peraltro un più completo sviluppo degli ultimi nati ed il completamento della stagione riproduttiva della **Lepre comune**. È noto infatti che alla terza domenica di settembre molte femmine sono ancora gravide e/o in allattamento e che le ultime nascite si verificano nella prima decade di ottobre. Oltre a ciò va considerato che i giovani restano dipendenti dalla madre per non meno di 20 giorni dopo la nascita. Per la specie inoltre andrebbero introdotte forme di prelievo sostenibile, basate su censimenti o stime d'abbondanza, pianificazione del prelievo ed analisi dei carnieri.

Volpe

Per la **Volpe** si forniscono indicazioni relative ai periodi e ai modi di prelievo:

- prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore: nei periodi concessi per la piccola selvaggina stanziale (inizio all'1 ottobre) ;
- caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita: 1 ottobre - 31 gennaio;
- prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira: nei periodi concessi per il prelievo selettivo degli Ungulati, con l'esclusione del periodo 15 marzo - 31 agosto e comunque nel rispetto dell'arco temporale di cui alla legge n.157/92, art. 18, comma 2.

Cinghiale

Per quanto concerne i tempi previsti per il prelievo selettivo del **Cinghiale** (capo B) punto 4), si evidenzia che il periodo riportato differisce da quanto indicato nelle "Linee guida per la gestione degli ungulati: cervidi e bovidi" (Raganella et al., 2013). Pertanto, esso non appare tecnicamente condivisibile se non alla luce di precise indicazioni definite da codesta Amministrazione circa gli obiettivi di gestione previsti per questa specie e la chiara indicazione delle aree in cui si intende estendere temporalmente il prelievo selettivo della specie. Pertanto, si evidenzia la necessità di indicare con chiarezza le aree in cui si intende ampliare il prelievo al Cinghiale, per tutte le classi d'età indicate, ed esplicitare gli obiettivi gestionali che si intende perseguire in tali aree.



Per quanto concerne le modalità e i tempi di prelievo del Cinghiale nella ZPC, si evidenzia che il TTP "Caccia e Sorveglianza", sulla base dei dati disponibili sull'uso dell'area da parte di esemplari di Orso bruno marsicano, ritiene che andrebbero utilizzate tutte le possibili cautele volte a minimizzare eventuali disturbi antropici nell'area e, pertanto -per coerenza con quanto indicato e adottato nella ZPE- andrebbero adottate le stesse modalità di gestione venatoria ivi previste. A parere del "Caccia e Sorveglianza", condiviso da ISPRA, non appare pertanto condivisibile l'utilizzo della mini braccata anche alla luce del fatto che la ZPC ricomprende in tutto o in parte 3 Siti d'Importanza Comunitaria (SIC IT110099 "Gole del Sagittario"; SIC IT110100 "Monte Genzana"; SIC IT110204 "Majella sud ovest") non indicati nel Calendario venatorio 2017-18 nonostante il formulario standard, aggiornato a ottobre 2013, riporti la presenza di Orso. Infine, coerentemente con quanto indicato dal TTP "Caccia e Sorveglianza", si concorda con la necessità di ridefinire la zonizzazione adottata in quest'area di connessione (ZPC) sulla base di informazioni aggiornate relative alla presenza di orsi e di una opportuna e necessaria interlocuzione con gli Enti deputati al monitoraggio dell'Orso *sensu* direttiva Habitat (92/43 CE e DPR 357/97). Al riguardo, si evidenzia a codesta Amministrazione l'esistenza di altre aree critiche [il confine nord-orientale della ZPC, nei comuni di Cansano-Campo di Giove- Pacentro (AQ); l'area compresa tra la Majella sud-orientale e il Molise, a nord dei Monti Pizi (CH); l'area esterna al Parco della Majella, che comprende il versante orientale del Morrone e la media bassa valle dell'Orta (PE); l'area compresa tra i comuni di Rocca Pia, Rivisondoli e Roccaraso] che richiederebbero una revisione delle modalità di gestione venatoria ivi adottate.

FORME DI CACCIA

La caccia in forma vagante non dovrebbe essere prolungata oltre il mese di dicembre. Il protrarsi della caccia vagante su tutto il territorio nel mese di gennaio può essere infatti all'origine di effetti negativi riconducibili agli aspetti indicati al capitolo su **Apertura della caccia prima dell' 1 ottobre**.

DIVIETO DI PRELIEVO SU TERRENO INNEVATO (DI CUI ALLA LETTERA A) PUNTO 6. DIVIETI)

Il divieto di caccia "su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve", stabilito dalla legge n. 157/92, art. 21, comma 1, lettera m), risulta funzionale all'esigenza di tutelare le popolazioni faunistiche nel caso in cui condizioni climatico-ambientali particolari possono determinare una maggiore frequenza di abbattimento rispetto a quanto avviene in condizioni ordinarie a causa di una modificazione del comportamento delle diverse specie (concentrazione in pochi siti idonei al reperimento del cibo, maggiori difficoltà di spostamento, ecc.). Va evidenziato a questo proposito che la norma in questione è inserita in un *corpus* normativo in cui il prelievo di fauna selvatica a scopo venatorio è regolamentato dal meccanismo della cosiddetta "caccia programmata" secondo il quale esiste un carniere annuale potenziale per ciascun cacciatore (dato dal numero teorico di capi abbattibili per ciascuna giornata di caccia moltiplicato per il numero di giornate teoricamente utilizzabili secondo le disposizioni del calendario venatorio regionale) che tuttavia non trova alcun riscontro con la reale densità delle popolazioni locali delle specie cacciate. In questo contesto il legislatore ha inserito una serie di divieti, tra cui quello in esame, tendenti appunto ad evitare, sia pure in maniera indiretta, un prelievo eccessivo attraverso la "caccia

programmata”, escludendo pertanto dal suddetto divieto il prelievo in selezione degli Ungulati. Occorre pertanto che in concomitanza con il verificarsi dei suddetti fattori meteo climatici, codesta Amministrazione provveda tempestivamente a vietare il prelievo venatorio.

Fermo restando il divieto di cui all'art. 21, comma 1, lettera n), dal punto di vista normativo la caccia agli uccelli acquatici da appostamenti situati in corrispondenza di corpi idrici non ghiacciati ma in presenza di suolo innevato, non contrasta con le disposizioni della legge quadro nazionale. Tuttavia dal punto di vista tecnico occorre considerare che durante le ondate di freddo intenso in corrispondenza delle quali si verificano estese nevicate e la temperatura permane a lungo su valori inferiori agli 0°C, gli uccelli acquatici, come la gran parte della fauna selvatica, da un lato devono disporre di maggiori risorse energetiche per far fronte alle condizioni meteorologiche avverse, dall'altro incontrano maggiori difficoltà nel reperimento del cibo. L'esercizio della caccia in questi momenti risulta maggiormente impattante poiché determina un incremento della mortalità legato non solo all'aumento del prelievo diretto, reso più semplice dalla minore mobilità degli animali, ma anche, indirettamente, al disturbo arrecato alla comunità ornitica presente, costretta a impiegare le proprie energie per fuggire anziché per le attività di foraggiamento così importanti per garantire la sopravvivenza in condizioni climatico-ambientali critiche. In ottemperanza al principio di precauzione si rende pertanto opportuno che codesta Amministrazione preveda il divieto di caccia anche nei corsi d'acqua perenni successivamente al verificarsi di estese nevicate indipendentemente dalla presenza di ghiaccio sulla superficie delle acque.


Rimanendo disponibili a fornire eventuali chiarimenti, s'inviando distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA PARERI TECNICI
E STRATEGIE DI CONSERVAZIONE E GESTIONE PATRIMONIO
FAUNISTICO NAZIONALE E MITIGAZIONE DANNI E IMPATTI



(Dott. Piero Genovesi)

n. 2 allegati



RC-FR-ASO/lr
Rif. Int. 28974/2018